



ALIQUOTE I.M.U. per l'anno 2020

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) con decorrenza 2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.

Con l'**abrogazione della IUC, e quindi della TASI** (sopravvive solo la TARI), il legislatore ha riformulato la disciplina dell'IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).

I.M.U. 2020			
ALIQUOTE DELIBERATE DALL'ENTE Delibera di C.C. n° 4 del 06/04/2020			
Aliquote	Quota Comune	Quota Stato	Tipologia di immobili
0,6%	0,6%	-	Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, una per ciascuna categoria . La detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze è pari ad Euro 200,00 . L'importo è versato interamente al Comune.
0,94%	0,94%	-	Fabbricati ad uso residenziale e relative pertinenze (secondo case). L'importo è versato interamente al Comune.
0,99%	0,99%	-	Fabbricati diversi dall'abitazione principale e non aventi destinazione residenziale, le aree edificabili ed i terreni agricoli . L'importo è versato interamente al Comune.
1,06%	1,06%	-	Immobili di categoria C/1 sfitti da almeno sei mesi . L'importo è versato interamente al Comune. E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.M.U.
0,99%	0,23%	0,76 %	Fabbricati accatastati in categoria D (fabbricati ad uso produttivo e commerciale) – ferma restando l'aliquota deliberata dall'Ente, lo 0,76 è riservata allo Stato.
0,25%	0,25%		Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. beni-merce). L'importo è versato interamente al Comune.
0,1%	0,1%		Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D. L. 30/12/1993 n. 57 L'importo è versato interamente al Comune.

0,00%	0,00%		Immobili di cat. B/1 destinati ad attività di assistenza socio-sanitaria in favore di anziani e/o di persone con disabilità
--------------	--------------	--	---

Dal 2020 non è più prevista l'esenzione per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già **pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ABITAZIONI PRINCIPALI - ESENZIONE I.M.U.

Si informano i contribuenti che anche per l'anno 2020 le abitazioni principali sono esenti dall'IMU. **Sono escluse dall'esenzione le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, soggette a IMU.**

COMODATO D'USO GRATUITO

Anche per l'anno 2020 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, se sussistono i seguenti requisiti:

- chi dà in comodato (comodante) e chi riceve in comodato (comodatario) devono risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso Comune e non classificata in A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato.

La riduzione del 50% è estesa, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

E' obbligatoria l'ordinaria dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'imposta, con allegata copia del contratto di comodato d'uso.

IMMOBILI AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3, l'IMU è determinata applicando l'aliquota ridotta del 25% (va versato il 75% dell'imposta).

E' obbligatoria l'ordinaria dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'imposta con allegata copia del contratto di locazione, che dovrà espressamente riportare il riferimento agli Accordi territoriali definiti tra le parti sociali e depositati presso il Comune di San Donà di Piave. Si comunica che in data 14/09/2018 sono stati depositati presso questo Comune gli Accordi Territoriali per il Territorio del Comune di San Donà di Piave, in attuazione della Legge 9/12/1998 n. 431 e del D. M. 16/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decorrenza dal 1 Ottobre 2018. Pertanto, i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato redatti a partire dal 1 ottobre 2018, per poter beneficiare della riduzione dell'imposta IMU del 25%, dovranno essere stipulati secondo quanto contenuto nei predetti Accordi e con le modalità indicate nel D. M. 16/01/2017. Per il testo degli accordi e la relativa documentazione si invita a consultare la pagina dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica di questo Comune.

TERRENI AGRICOLI

Sono **ESENTI i terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola.